Articolo 39 gas. Finalmente è realtà una misura da tempo attesa dai settori produttivi.

GAZZETTA 🧶 UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA COMUNICATO

Rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale. (21A07795)

(GU n.5 del 8-1-2022)

Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 e' stata approvata la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il testo integrale del decreto e' disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it

Finalmente il tanto atteso "articolo 39" è realtà. Gas Intensive si è battuta per anni per ottenere questa misura, di estrema importanza per la competitività dell'industria manifatturiera italiana. La misura viene alla luce in un momento difficilissimo e purtroppo non sarà in grado, da sola, a porre rimedio al caro energia che sta "strozzando" le nostre industrie. Resta però una misura fondamentale per il sistema nel lungo periodo che non può che essere accolta con viva soddisfazione e con un plauso al Ministro Cingolani. La rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. art. 39 gas), è stata approvata con del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 e partirà a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il provvedimento definisce un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, mediante appunto la rideterminazione per i gasivori degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. La misura vale complessivamente circa 800 milioni di euro annui ed è rivolta ai settori maggiormente esposti del manifatturiero e più nello specifico alle aziende gasivore che hanno un consumo medio del combustibile pari ad almeno 1 GWh/anno. Oggetto di rideterminazione sono in particolare la componente REIG e la componente RETIG.